

N. R.G. 844/2019



TRIBUNALE DI VENEZIA
Sezione Specializzata Materia di Impresa

Il collegio, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei signori magistrati

Dr.ssa Liliana GUZZO Presidente

Dr.ssa Lina TOSI Giudice

Dr. Luca BOCCUNI Giudice rel.

nella causa recante n. 844/2019 R.G., a scioglimento della riserva assunta dal Giudice istruttore all'udienza del 12.6.2019, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Augusto ha evocato in giudizio Gianluca, Vilma e Adriano assumendo di avere ragioni di credito nei confronti dei primi due convenuti, in qualità di eredi di Luigi, ed allegando che gli stessi avrebbero disposto del proprio patrimonio, cedendo a Adriano le partecipazioni dagli stessi detenute in certa Conchiglia srl, costituendo detta cessione atto revocabile ai sensi dell'art. 2901 cc, così concludendo con la richiesta di declaratoria di inefficacia nei suoi confronti della cessione medesima, in forza dell'esperita azione pauliana.

Il convenuto Adriano, costituendosi in giudizio, ha eccepito l'incompetenza funzionale dell'adita Sezione Specializzata, nonché l'incompetenza per territorio del Tribunale di Venezia, eccezione a cui ha aderito l'attore il quale ha anche desistito dalla richiesta cautelare azionata in corso di causa *ex art. 2905 comma 2 cc.*

Va subito osservato che l'adesione all'eccezione di incompetenza così come espressa dall'attore non ha rilievo, potendosi dare corso al negozio processuale previsto dall'art. 38 comma 2 cpc solo nel caso di affermata incompetenza per territorio derogabile, ove, nel caso di specie, l'eccezione sollevata dal convenuto attiene anche all'incompetenza funzionale per materia del Giudice adito quale Tribunale delle Imprese. Consegue che non è possibile limitarsi a dare atto della



adesione all'eccezione di incompetenza come espressa all'udienza da Augusto, disponendo la cancellazione della causa dal ruolo.

Ad ogni buon conto l'eccezione di incompetenza della Sezione Specializzata deve reputarsi fondata. In effetti, seguendo l'insegnamento da ultimo impartito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 8738/2017), la competenza del Tribunale delle Imprese, ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. n. 168/2003, si determina in relazione all'oggetto della controversia, dovendo sussistere un legame diretto di questa con i rapporti societari e le partecipazioni sociali, riscontrabile alla stregua del criterio generale del *petitum* sostanziale, identificabile in funzione soprattutto della *causa petendi* per l'intrinseca posizione dedotta in giudizio.

Nel caso di specie, deve negarsi che l'oggetto della controversia afferente all'azione pauliana, pur se l'atto dispositivo da dichiararsi inefficace abbia ad oggetto partecipazioni sociali, abbia un legame diretto con i rapporti societari e le partecipazioni sociali, essendo dette partecipazioni oggetto meramente accidentale della domanda proposta *ex art.* 2901 cc e non incidendo l'eventuale declaratoria di inefficacia dell'atto dispositivo nei confronti del creditore su diritti sociali, nonché rimanendo oggetto del giudizio l'accertamento dei presupposti dell'azione revocatoria.

Peraltro, l'eccezione in rito è stata formulata anche in riferimento alla competenza per territorio del Tribunale di Venezia, essendo chiaro che la stessa debba essere determinata in ragione del domicilio del debitore, quale foro generale, ovvero in ragione del luogo in cui è sorta l'obbligazione, ovvero in ragione del luogo di adempimento dell'obbligazione dedotta quale fonte delle tutelanda ragione di credito (Cass. n. 15441/2002 e Cass. n. 7377/1993). Nell'ipotesi che occupa, l'eccezione in questione è stata sollevata sotto tutti i profili come precisati, indicando parte convenuta il Tribunale ritenuto competente.

In particolare, i convenuti sono residenti in provincia di Vicenza, quale foro generale, mentre l'attore è residente in provincia di Verona, foro del luogo di esecuzione dell'obbligazione di pagamento dedotta quale fonte della ragione di credito. Inoltre, le fidejussioni costituenti il titolo della ridetta ragione di credito risultano stipulate l'una in provincia di Vicenza e l'altra in Verona. Conseguentemente la competenza per territorio spetta in via alternativa al Tribunale di Verona ovvero al Tribunale di Vicenza.

In definitiva, deve dichiararsi l'incompetenza del Tribunale di Venezia, essendo competente a decidere la domanda attorea il Tribunale di Verona o, in alternativa, il Tribunale di Vicenza, presso cui il giudizio deve essere riassunto a norma dell'art. 50 cpc.



Le spese di lite essere integralmente compensate, considerato che parte attrice ha prontamente aderito all'eccezione in rito sollevata da parte convenuta.

P.Q.M.

Il Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in Materia di Impresa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe:

dichiara la propria incompetenza , essendo competenti, in via alternativa, il Tribunale di Verona ovvero il Tribunale di Vicenza;

assegna termine di legge per la riassunzione della causa innanzi al Giudice competente;

compensa integralmente le spese di lite.

Si comunichi.

Venezia, 12 giugno 2019

Il Presidente
Dr.ssa Liliana Guzzo

Il Giudice est.

Dr. Luca Boccuni

